



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data
24.1.2020 n. 12

Art. 1 - Gestione dei rifiuti

1. La tassa è volta a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dall'apposito regolamento comunale di nettezza urbana.

Art. 2 - Istituzione del tributo

1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa e con le modalità previste dal regolamento comunale di cui al precedente articolo 1, è dovuto il tributo annuale, commisurato alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158.
2. La scelta del contribuente di non avvalersi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. La tariffa è composta da:
 - una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, denominata "quota fissa";
 - una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, denominata "quota variabile".
5. Il tributo è dovuto al Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo stesso.
6. Per quanto attiene ai limiti delle zone in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti viene espletato, alla forma organizzativa e alle modalità di

effettuazione dello stesso, alle distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché alle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire ed alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento comunale di nettezza urbana.

7. Fuori dalle zone di cui al precedente comma in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuata in regime di privativa, il tributo è dovuto nella misura del 40 per cento per i locali e le aree situati ad una distanza da 500 a 1000 metri dal limite delle zone in cui il servizio è espletato e nella misura del 35 per cento per i locali e le aree situati ad una distanza superiore a 1000 metri.
8. La distanza indicata al precedente comma va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
9. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 5, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40 per cento a seguito di deliberazione della giunta comunale.
10. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti sia limitato con apposita deliberazione della giunta comunale a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di ulteriori riduzioni.
11. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora, tuttavia, il mancato svolgimento del servizio si protragga nel tempo determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone ed all'ambiente secondo le norme e prescrizioni nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento con diritto allo sgravio o rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota del tributo

corrispondente al periodo di interruzione, entro la riduzione dell'80 per cento.

Art. 3 - Deliberazione annuale della tariffa di riferimento

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente, assicurando l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione entro il termine sopra indicato, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.
3. Ai fini della determinazione della tariffa per le utenze domestiche, si tiene in considerazione il minor costo di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dalle stesse ed i benefici derivanti dall'avvio al recupero del materiale raccolto in forma differenziata.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) possieda o detenga locali o aree, coperte o scoperte, a qualsiasi uso adibiti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. In caso di detenzione temporanea non superiore ai sei mesi, risultante dal titolo di occupazione, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle

aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree ad uso esclusivo.
5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 5 - Classificazione delle categorie dei locali e delle aree soggette al tributo

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso, raggruppate in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Le attività non comprese nell'elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
Le tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche, denominate di seguito "utenze", contenenti i coefficienti per la determinazione della tariffa, sono allegate al presente regolamento (allegati A e B).
2. Per le utenze non domestiche la tariffa è unica anche per i locali pertinenziali o accessori e per le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale. Se nell'esercizio dell'attività sussistono superfici con diverse destinazioni d'uso sulle quali si svolgono attività con

apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili a specifiche categorie di tariffa tra quelle deliberate ai sensi dell'art. 3, alle stesse superfici si applicano le tariffe delle rispettive categorie di attività.

3. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di controllo del Comune di cui al successivo art.15, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.
4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
5. Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ad almeno uno dei pubblici servizi (acqua, energia elettrica, gas, calore, telefono, internet) tenute sfitte a disposizione del proprietario o possessore (c.d. "seconde case") sono soggette alla sola quota fissa calcolata su una superficie presunta di mq. 80 con la tariffa corrispondente a n. 2 componenti, qualora non disponibile una diversa superficie risultante da precedenti dichiarazioni. E', comunque, ammessa la produzione di documentazione attestante una diversa superficie dell'alloggio da presentare insieme alla denuncia di cui all'art.13.
6. Per i locali adibiti ad abitazione, concessi ammobiliati in locazione per periodi fino a sei mesi, risultante dal titolo di occupazione, il tributo è comunque dovuto dal proprietario, anche se la locazione ha durata inferiore, ed è associata presuntivamente ad un nucleo di n. 2 persone.
Per i locali adibiti ad abitazione per uso turistico, il tributo è dovuto dal titolare dell'attività turistica con la categoria 09 affittacamere.
7. Per le autorimesse ad uso privato, che non siano di pertinenza dell'abitazione, è applicata la sola quota fissa della tariffa riferita ad una persona. Le autorimesse ad uso pertinenziale sono tassate ai sensi del comma 1 del successivo art. 7.
8. In caso di cessazione dell'attività, per i locali nei quali vi è ancora presenza di arredi e/o non si sia

provveduto alla chiusura delle utenze, viene applicata la sola quota fissa della tariffa riferita alla categoria 04 magazzino.

Art. 6 - Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dal comma 3 dell'articolo 7 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, si intendono:
 - a) per le utenze domestiche: gli alloggi a disposizione dei soggetti non residenti nel Comune di Brescia utilizzati per un periodo, anche non continuativo, inferiore a 180 giorni nell'anno.
A tali utenze è applicata una riduzione tariffaria pari al 50% sulla quota fissa e sulla quota variabile.
 - b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibiti ad attività stagionale occupati o condotti anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 270 giorni all'anno, legati a un'attività stabilmente esercitata e tassata con modalità ordinaria o comunque di durata superiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
A tali utenze è applicata una riduzione tariffaria sulla quota fissa e sulla quota variabile, così graduata:
 - 60% quando l'occupazione non eccede i 90 giorni;
 - 40% quando l'occupazione è compresa tra i 91 ed i 180 giorni;
 - 20% quando l'occupazione è compresa tra i 181 ed i 270 giorni.
2. L'utilizzo non continuativo dei predetti locali dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.

Art. 7- Superficie utile ed esclusioni

1. La superficie di riferimento per il calcolo del tributo relativo alle utenze domestiche è misurata, per i locali, al netto dei muri e comprendendovi gli eventuali soppalchi e autorimesse di pertinenza, come risultante dalla scheda catastale dell'immobile. Sono esclusi dal calcolo i cortili, i balconi, le terrazze ed ogni altra superficie accessoria o pertinenziale non

coperta, le aree verdi e le parti comuni del condominio non detenute od occupate in via esclusiva adibite a passaggio quali androni, vani scala e pianerottoli. Sono, altresì, escluse le soffitte e le cantine condominiali a condizione che siano adibite esclusivamente a locale di deposito di materiale domestico in disuso e con scarsa frequentazione umana e, comunque, non utilizzabili come lavanderia, taverna, mansarda, autorimessa o simili.

Rimane la facoltà di desumere la superficie imponibile, per gli immobili di categoria A /B/ C:

- mediante applicazione dell'80% della superficie catastale per le abitazioni e dell'intera superficie per le pertinenze;
 - mediante applicazione del 100% della superficie riscaldata desumibile dall'APE dell'immobile.
2. Per le utenze non domestiche sono soggette a tributo, oltre alle superfici coperte, anche le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree sulle quali si svolge un'attività atta a produrre autonomamente ed apprezzabilmente rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali ed aree coperti o ad attività complementari nonché quelle adibite a deposito. Non sono, invece, soggette a tributo le aree scoperte pertinenziali ed accessorie, come i piazzali (di transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta), le zone di viabilità interna e le aree verdi. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione decimale sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Non sono soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per loro natura, quali:
- i locali e le aree riservate al solo esercizio delle attività sportive, quali palestre, piscine, campi da gioco eccetera. Sono invece soggetti al tributo i locali, i vani accessori i locali e le aree destinati ad usi diversi, come spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali: le cabine elettriche, i vani ascensori, le celle frigorifere e i locali di

essiccazione e stagionatura senza lavorazione (silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del Comune;
- i locali che risultino inutilizzati, privi di arredi e chiusi e non collegati a nessuno dei pubblici servizi (acqua, energia elettrica, gas, calore, telefono, internet);
- i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, ivi inclusi quelli per cui sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o opere di manutenzione straordinaria durante il corso dei quali non sia consentito l'uso abitativo.

5. Non sono inoltre soggetti al tributo i locali e le aree, o loro porzioni, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali anche pericolosi o comunque rifiuti non assimilabili agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono, in particolare, soggette al tributo:

- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze; mentre sono soggette le superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate a fini commerciali ed espositivi ivi comprese quelle su cui siano collocati vegetali posti fuori terra (in vaso e simili);
- le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere;
- le superfici degli insediamenti industriali o artigiani, limitatamente alle porzioni dove si svolgono lavorazioni che comportano la formazione di rifiuti speciali non assimilabili.

6. Non sono assoggettati a tributo, in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione, i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e

riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse anche parzialmente dal tributo ai sensi del presente articolo, la tassa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.
8. Il possesso dei requisiti che danno luogo all'esenzione di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 deve essere comunicato con la denuncia di cui al successivo art. 13 e le relative circostanze devono essere debitamente riscontrabili in base ad elementi obiettivi, desumibili per via diretta o da idonea documentazione.

Art. 8 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio sono tenuti al versamento del tributo in base a tariffa giornaliera, fatto salvo quanto previsto dall'art.6.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è pari ad 1/365 di quella annuale, moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per i giorni di occupazione ed aumentata del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità previste per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

Art.9 - Tributo provinciale

1. Contestualmente al tributo è riscosso, con le medesime modalità, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli importi riscossi, calcolati secondo la misura percentuale deliberata dalla Provincia di Brescia, sono successivamente riversati alla Provincia stessa al netto della commissione di legge. Scadenze e modalità del versamento in favore della Provincia sono disciplinate da apposito accordo fra il Comune e la Provincia.

Art.10 - Riduzioni di tariffa

1. Alle seguenti fattispecie si applicano le riduzioni alla quota variabile di seguito indicate:
 - a) riduzione del 30% per le aree ed i locali, diversi dalle scuole, occupati dai seguenti soggetti che li utilizzino a fini istituzionali: Stato, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Azienda Sanitaria Locale, Enti ospedalieri ed Enti Sanitari di diritto pubblico, altri enti pubblici;
 - b) riduzione del 70% per le aree ed i locali occupati dai seguenti soggetti: enti di assistenza e beneficenza, oratori parrocchiali, abitazioni collettive (quali collegi, convitti, monasteri e simili) e comunità alloggio, ONLUS, associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di culto, d'arma e combattentistiche a carattere nazionale; la riduzione non è applicabile ai locali destinati alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, alla vendita di beni, alle sale da ballo ed ai locali con slot machine/video poker o apparecchi similari;
 - c) riduzione del 40% per i parcheggi di uso pubblico le cui tariffe di utilizzo siano assentite dal Comune nonché per i parcheggi di uso pubblico realizzati dai soggetti di cui all'art 32, 1° comma del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, le cui tariffe siano determinate dal Comune nonché per i parcheggi di uso pubblico realizzati in adempimento di convenzioni urbanistiche come standard di legge, assoggettati a servitù di uso pubblico o ceduti in proprietà al Comune le cui tariffe siano determinate dallo stesso Comune;
 - d) riduzione dell'70% per i locali e le aree ad uso scolastico occupati dai soggetti indicati alla

lettera a) o da scuole paritarie ai sensi della L. 62/2000 , per tutti i gradi di istruzione;

- e) riduzione del 25% per i locali occupati dai nuclei familiari con più di quattro componenti;
- f) riduzione del 30%, applicabile anche sulla quota fissa, per gli esercizi commerciali che, su oltre la metà della superficie occupata, pongano in vendita beni usati delle seguenti tipologie: abbigliamento, arredamento, libri e riviste, supporti video e musicali, stoviglie ed elettrodomestici. La riduzione è applicata sulla sola superficie di vendita e di deposito di tali beni, ad esclusione degli altri locali.

- 2. L'ammontare delle riduzioni di cui al comma precedente, è finanziato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art.11 - Riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero dalle utenze non domestiche e per iniziative di contrasto allo spreco alimentare

- 1. Il produttore di rifiuti speciali assimilati, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione nella parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero.
- 2. Qualora più soggetti, in modo predeterminato e continuativo, conferiscano contestualmente i propri rifiuti assimilati nel medesimo contenitore, la quantità di rifiuti imputabile a ciascuno di essi verrà determinata ripartendo tra gli stessi la quantità totale, desunta dalle attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua il recupero, in misura proporzionale alla produzione teorica di rifiuti calcolata come sommatoria dei prodotti tra le superfici utilizzate ed i rispettivi kd. (coefficiente di produzione di rifiuti kg/mq.).
- 3. Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e

alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero all'alimentazione animale, hanno diritto ad una riduzione nella parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

4. La determinazione della riduzione spettante ai sensi dei commi precedenti viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso a favore dei soggetti beneficiari.
5. La Giunta Comunale fissa i criteri e le condizioni per accedere alla riduzione di cui al presente articolo."

Art.12 - Numero dei componenti il nucleo familiare

1. Il numero dei componenti il nucleo familiare, per i residenti, risulta dalle iscrizioni anagrafiche; sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e denunciata ai sensi del successivo art. 13.

In caso di unico occupante viene applicata la riduzione per utenze domestiche non stabilmente attive di cui al paragrafo a) del comma 1 dell'art. 6.

Qualora l'unità immobiliare sia occupata da più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma che dimorano presso la famiglia (ad es: colf, badanti, ecc.)

In caso di utenza intestata a residente deceduto, si provvede d'ufficio alla voltura della stessa ad un membro maggiorenne convivente presente nello stato di famiglia del de cuius.

Nel caso in cui non vi siano altre persone maggiorenni conviventi nello stato di famiglia e permangano i presupposti per l'applicazione della Tari ai sensi del precedente articolo 5 comma 5, si provvederà all'applicazione della categoria case sfitte con la

dismissione d'ufficio del kit per la raccolta differenziata.

2. E' fatto obbligo agli uffici del Settore Servizi Demografici di comunicare al Settore Tributi, per le attività di controllo di cui al successivo art.15, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione del numero dei componenti il nucleo familiare.
Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare, comunicate dall'anagrafe, hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano.
3. Le modalità e la cadenza delle comunicazioni delle variazioni anagrafiche sono disciplinate sulla base di accordi tra il Settore Tributi ed il Settore Servizi Demografici.

Art.13 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo stesso. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Per l'anno 2016, il termine per la dichiarazione del possesso o la detenzione avvenuti tra il 1° gennaio ed il 30 aprile è fissato al 31 maggio 2016.
2. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti l'unità immobiliare oggetto di denuncia, devono essere obbligatoriamente forniti il titolo di occupazione dell'immobile con la descrizione catastale dello stesso e di eventuali pertinenze e la documentazione ufficiale attestante la superficie se non indicata nel titolo di occupazione (ovvero attestazione Agenzia delle Entrate o planimetria catastale in scala e misurabile o certificazione energetica o altro documento equipollente).
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, accompagnata da: carta d'identità e codice fiscale dell'intestatario o del legale rappresentante se persona non fisica, certificato della camera di commercio per le attività,

nonché dalla documentazione catastale di cui al precedente comma 2, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

La dichiarazione, ai fini dell'applicazione della Tari, avrà effetto dal primo giorno del mese successivo in cui si è verificata la modifica.

4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali.
5. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto per i periodi successivi alla cessazione effettiva, se l'utente dimostra la data di cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal possessore o detentore subentrante. In tale ultimo caso lo sgravio decorre dalla data del subentro.
6. L'omessa presentazione delle dichiarazioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 16 del presente regolamento. Nell'ambito dell'attività di controllo e verifica, in particolare se venuta meno la previsione di cui all'articolo 5 comma 5, si può procedere, per tali fattispecie, alla cessazione d'ufficio delle posizioni TARI intestate a soggetti NON RESIDENTI o NON PIU' RESIDENTI nel Comune di Brescia, con relativa dismissione d'ufficio del kit di raccolta. In questo caso la TARI è comunque dovuta fino all'ultimo giorno di utilizzo dei dispositivi.
7. La dichiarazione di attivazione, modifica o cessazione, deve essere presentata direttamente all'ufficio TARI competente.
Con la presentazione della domanda di attivazione della nuova utenza al dichiarante sarà consegnata la dotazione prevista per il conferimento dei rifiuti, differenziati e non differenziati.
Analogamente, con la presentazione della domanda di cessazione dell'utenza, il dichiarante è tenuto alla restituzione della dotazione a suo tempo ricevuta.
La mancata presentazione della dichiarazione di cessazione con la contestuale restituzione della

dotazione standard non comporta la sospensione del presupposto per il pagamento della Tari.

Nell'ambito dell'attività di controllo e verifica, in particolare se venuta meno la previsione di cui all'articolo 4 comma 5, si può procedere, per tali fattispecie, alla cessazione d'ufficio delle posizioni TARI intestate a soggetti NON RESIDENTI o NON PIU' RESIDENTI nel comune di Brescia, con relativa dismissione d'ufficio del kit. In questo caso la Tari è comunque dovuta fino al giorno di utilizzo dei dispositivi.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta o cambio di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, se presente agli atti del Comune la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art.14 - Riscossione

1. La TARI è corrisposta annualmente. L'ammontare del tributo dovuto dal contribuente è calcolato sulla scorta delle denunce presentate nonché degli accertamenti d'ufficio ed in rettifica emessi.
2. La somma dovuta ai sensi del precedente comma può essere richiesta mediante avviso di pagamento inviato al contribuente. Il relativo versamento è effettuato mediante le modalità individuate dal Comune tra quelle previste dalla legge assicurando la massima semplificazione degli adempimenti da parte del contribuente. Gli importi sono arrotondati secondo le modalità di legge.
Non si fa luogo alla riscossione quando l'importo non è superiore, per ciascun anno d'imposta, ad € 10,00.
3. Nell'avviso di pagamento è indicata la data di scadenza del versamento e, in caso di frazionamento rateale, la scadenza delle singole rate. L'avviso di pagamento viene inviato alla residenza anagrafica della persona fisica, del titolare di ditta individuale o attività professionale o alla sede legale per le persone giuridiche. Se disponibile verrà utilizzato l'invio ad

indirizzo di posta certificata come modalità preferenziale.

Qualora il Comune non provveda all'invio del predetto avviso, le modalità di calcolo degli importi da versare e le date di scadenza sono portate a conoscenza dei contribuenti mediante pubblicazione sul sito internet e tramite i mezzi di comunicazione.

4. Le scadenze sono fissate nel seguente modo:
16 aprile, 16 luglio, 16 settembre e 16 dicembre; in caso di rettifica dell'avviso o di emissione di avviso successivo all'emissione massiva annuale, il Comune potrà concordare anche scadenze intermedie rispetto a quelle previste. Al contribuente è, comunque, consentito effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 luglio.
5. Qualora, dai controlli sui versamenti, emerga che il contribuente non abbia eseguito il pagamento entro il termine assegnato, il Settore Tributi provvederà all'emissione e notifica dell'accertamento per omesso totale o parziale versamento, ai sensi del successivo articolo, con l'applicazione delle sanzioni previste trascorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica formale dell'atto stesso senza che sia avvenuta la regolarizzazione.
6. Non si procede all'accertamento qualora l'omesso versamento riguardi un tributo per il quale vi era stato invio dell'avviso di pagamento di cui al comma 2, seguito da formale sollecito notificato al contribuente. In tale caso il recupero delle somme avviene mediante la riscossione coattiva ai sensi dell'art. 17.

Art.15 - Attività di controllo e di accertamento

1. Il Comune può effettuare controlli e verifiche utilizzando, ove possibile, i dati già in possesso di pubbliche amministrazioni.
2. Qualora a seguito dei controlli e verifiche, risultasse omessa la denuncia di attivazione, il Comune provvederà all'attivazione d'ufficio della posizione inviando un avviso bonario alla residenza del contribuente, invitando lo stesso a provvedere alla denuncia entro 30 giorni producendo la documentazione necessaria. Trascorso inutilmente tale termine il Comune procederà all'emissione di avviso di accertamento per mancata

denuncia, con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2 del successivo articolo 16, qualora dopo 60 giorni dalla data di formale notifica, il contribuente non abbia adempiuto.

3. I controlli e le verifiche si svolgeranno con le modalità e le garanzie individuate dall'art. 12 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente).
4. Qualora il controllo eseguito abbia evidenziato delle irregolarità negli elementi della denuncia (superficie, genere di attività, richiesta di riduzioni o agevolazioni) o abbia fatto emergere un'omissione nella presentazione della denuncia, anche di variazione, il Comune attiva le necessarie verifiche e provvede all'emissione del motivato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica da notificarsi, entro i termini di legge, al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata, con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 del successivo articolo 16, qualora dopo 60 giorni dalla data di formale notifica, il contribuente non abbia adempiuto.
5. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidano sulla determinazione della base imponibile.
Non si procede altresì all'accertamento quando l'importo non risulta superiore, per ciascun anno d'imposta, al netto degli interessi, ai limiti previsti nell'ultimo periodo del comma 2 del precedente articolo.
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può:
 - a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti o ad altri enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti;
 - d) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.I contribuenti sono tenuti ad adempiere alle richieste di cui sopra entro 30 giorni.

7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
8. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è possibile considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestable.
9. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.
10. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge.
11. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti come indicato all'art. 18, comma terzo.
12. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento, il funzionario responsabile del tributo di cui al successivo art. 20 può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di sedici rate con cadenza mensile. In caso di omesso pagamento di una delle rate, l'intero ammontare residuo viene riscosso in forma coattiva ai sensi del successivo art. 17. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto alle scadenze previste per gli atti impositivi, si applicano gli interessi legali.

Art.16 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo oppure in caso di rifiuto di esibire o trasmettere atti, documenti, dati o elementi di cui allo stesso articolo ed entro il termine indicato, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
5. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Il Comune applica per la riscossione gli interessi nella misura del tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.17 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e nei casi previsti al comma 6 dell'art. 14, sono, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, rimosse coattivamente con le modalità previste dalla legge e dal regolamento delle entrate.

Art.18 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di legge. Il Settore Tributi provvede ad effettuare il rimborso, comprensivo degli interessi al tasso legale,

entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore, per ciascun anno di imposta, ad € 10,00, al netto degli interessi.
3. In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere al Settore Tributi di compensare la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, entro l'anno corrente, a titolo di tributi, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a concorrenza. In tal caso il Settore Tributi rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito che potrà essere dedotto dai versamenti successivi, previa comunicazione al Comune.

Art.19 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'atto di riscossione coattiva ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 20 - Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresi la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso e le richieste di cui al comma 6 dell'art. 15.

Art.21 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge vigenti in tema di tributi comunali in generale e, nel dettaglio, in tema di imposta unica comunale, in quanto compatibili ed applicabili.

Art.22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.

All. A

COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA

COMPONENTI	Ka	Kb
1	0,80	0,96
2	0,94	1,79
3	1,05	2,10
4	1,14	2,41
5	1,23	2,92
6 e oltre	1,30	3,44

All. B

COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA		Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, sale riunioni, associazioni, luoghi di culto	0,90	8,16
2	Teatri, cinema	0,90	8,20
3	Parcheggi	0,59	5,20
4	Magazzini, depositi	0,72	6,43
5	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	1,08	9,79
6	Autotrasportatori, spedizionieri	0,57	5,10
7	Esposizioni, autosaloni, florovivaisti	0,89	7,95
8	Scuole pubbliche ed equiparate	0,47	4,20
9	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere	0,97	8,53
10	Conventi, monasteri, oratori	0,58	5,20
11	Caserme, case di riposo, carceri, collegi, stazioni	0,72	6,45
12	Ospedali, case di cura	1,20	9,19
13	Uffici, agenzie, studi professionali	1,06	9,50
14	Banche ed istituti di credito	1,85	18,11
15	Commercio di beni durevoli	1,11	9,94
16	Edicole, tabaccai, farmacie	1,60	14,48
17	Banchi di mercato di beni durevoli	1,73	15,20
18	Negozi e botteghe artigiane: es. parrucchiere, estetista, lavasecco	1,44	12,86
19	Negozi e botteghe artigiane: es. falegname, fabbro, elettricista, idraulico	1,20	10,81
20	Autofficine, elettrauto, carrozzerie	0,98	8,79
21	Gommisti	5,04	45,00
22	Attività industriali con capannone di produzione	0,97	8,67
23	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,22	10,92
24	Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense e fast food, pizza al taglio, gastronomie	5,51	44,46
25	Bar, caffè, pasticcerie, birrerie	4,72	30,28
26	Commercio alimentare	2,42	21,61
27	Fioristi, fruttivendoli, pescherie	5,89	50,89
28	Grande distribuzione alimentare e/o mista	3,89	38,04
29	Banchi di mercato generi alimentari	4,73	41,00
30	Discoteche, night club	1,33	11,90